



## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 235 DEL 14-12-2023**

**Oggetto:** CONFERIMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DORSALE 5GHZ CASELLO IDRAULICO DI BOCCA D'OMBRONE NEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA - PROGETTO "FALCO PESCATORE" - GRUPPO SIM TEL SRL (CAMPI BISENZIO - FI)



## **IL DIRETTORE**

**RICHIAMATA:** la deliberazione di Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che Il Parco regionale della Maremma ritiene che la ricerca scientifica sia indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle risorse ambientali (naturali, culturali e paesaggistiche) del territorio protetto e rappresenta una delle sue finalità istituzionali. A tale scopo il Parco promuove ed organizza ricerche che ritiene di suo prioritario interesse e incoraggia ed ospita ricerche proposte da soggetti terzi. Lo svolgimento di qualsiasi ricerca scientifica svolta all'interno del Parco è soggetta a controllo e coordinamento al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche stesse ed evitare inutili pressioni sull'ambiente;

**PREMESSO** che il Parco Regionale della Maremma ed il Parco Naturale Regionale della Corsica hanno collaborato per oltre quindici anni all'attuazione di un progetto relativo alla ricostituzione della popolazione nidificante di falco pescatore all'interno dello stesso Parco della Maremma;

**CONSIDERATO** che dall'anno 2003 all'anno 2006 sono state messe in atto, tra le due aree protette, misure per favorire la permanenza degli individui estivanti ed irregolari (nidi artificiali su roccia e su pali, sagome artificiali);

**PRESO ATTO** che dall'anno 2006, previo ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta di legge, trentatré giovani di falco pescatore (*Pandion haliaetus*) sono stati prelevati dal Parco Naturale Regionale della Corsica e rilasciati nel Parco Regionale della Maremma mediante la tecnica dell'hacking;

**CONSIDERATO** che dal 2011, dopo oltre cinquanta anni, una coppia di falco pescatore è tornata a nidificare e riprodursi all'interno del Parco Regionale della Maremma;

**PRESO ATTO** che l'obiettivo finale del progetto sopra citato è quello di creare una popolazione che, mediante un incremento graduale del numero di coppie riproduttive sul territorio, possa essere in grado di autosostenersi nel medio e lungo periodo;

**CONSIDERATO** pertanto che è strategico allargare l'areale di sperimentazione del progetto di ricostituzione della popolazione nidificante di falco pescatore, coinvolgendo altre aree protette con caratteristiche morfologiche ed ambientali simili al Parco Regionale della Maremma ed al Parco Naturale Regionale della Corsica;

**PRESO ATTO** che il Parco regionale della Maremma ed il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano hanno sottoscritto, in data 24 febbraio 2016, una convenzione per la definizione puntuale delle azioni di competenza afferenti il progetto denominato: "ricostituzione della popolazione nidificante di falco pescatore all'interno dei territori di quattro aree protette del mar ligure e dell'alto Tirreno";

**CONSIDERATO** che il Parco regionale della Maremma, il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il WWF e la Regione Toscana hanno attuato il progetto "falco pescatore - incremento della popolazione nidificante in Italia" per il triennio 2019 -2021;

**PRESO ATTO** che il Parco regionale della Maremma, il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco naturale regionale di Porto Conte e il Parco nazionale dell'Asinara hanno attuato il progetto "falco pescatore Italia" per il triennio 2021 - 2023, approvato con delibera del CD n°9 del 10 marzo 2021;

**VISTO** il progetto "Falco pescatore Italia 2023\_2025" approvato con delibera del CD n°39 del 27 ottobre 2023, relativo alla prosecuzione per ulteriori 24 mesi delle azioni volte a favorire l'incremento della popolazione nidificante in Italia;



**PRESO ATTO** che Parco regionale della Maremma ha stanziato propri fondi pari a € 15.000/00 per l'anno 2023 ed € 15.000/00 per l'anno 2024 per attuare azioni ricomprese all'interno del progetto sopra richiamato;

**VISTA** la proposta tecnico/economica pervenuta dal Gruppo SIM TEL Srl Via Rocco Benini 18/B 50013 Campi Bisenzio (FI) - P. Iva: 02294060971 - per la realizzazione della dorsale 5Ghz postazione del casello Idraulico (Parco della Maremma) e rilancio presso loc. Tirli (GR) per la connettività del server presso la Riserva Naturale Diaccia Botrona (Casa Rossa) nel comune di Castiglione della Pescaia (GR);

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: progetto di ricerca sui chiroterri del Parco regionale della Maremma;
- Importo del contratto: € 12.295/00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei



tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Ente Parco è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**VISTO** il report della procedura n. 029181/2023 generato dallo strumento telematico di negoziazione START Regione Toscana, in atti;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare al Gruppo SIM TEL Srl Via Rocco Benini 18/B 50013 Campi Bisenzio (FI) - P. Iva: 02294060971 - le attività in parola per un importo di € 12.295/00 (+ IVA 22% pari ad € 2.704/90), per un totale complessivo di € 15.000/00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Acquisiti** i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell'Ente;

## **DETERMINA**

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola di affidare al Gruppo SIM TEL Srl Via Rocco Benini 18/B 50013 Campi Bisenzio (FI) - P. Iva: 02294060971 - le attività in parola per un importo di € 12.295/00 (+ IVA 22% pari ad € 2.704/90), per un totale complessivo di € 15.000/00,



precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DI DARE ATTO** che l'importo pari a complessivi di € 12.295/00 (+ IVA 22% pari ad € 2.704/90), per un totale complessivo di € 15.000/00, sarà imputato al Conto B.7.b.0027 (Cod. 610104) del Bilancio economico 2023;

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;

**DI PRECISARE** che, per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

**DI DEMANDARE** al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

**DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Firenze, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Il Responsabile  
Arch. Enrico Giunta

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.